

COMUNE DI RIMINI

Prot. 180232 del 25 ottobre 2005

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Decreto Ministeriale del 02/04/2002 n. 60 recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22.04.1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio "sono stabiliti, tra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del 04.08.1999 n. 351: i valori limite e le soglie di allarme, i margini di tolleranza entro il quale il valore limite deve essere raggiunto":
- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

Considerato:

- che in data 03.10.2005 è stato sottoscritto da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il quarto Accordo di Programma sulla qualità dell'aria finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza PM₁₀ ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE"
- che la Provincia di Rimini ha approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 77 del 05.04.2005 la zonizzazione del territorio provinciale sulla base della qualità dell'aria ai sensi del D. LGS n. 351/99 che classifica il Comune di Rimini fra le aree di maggior rischio di insorgenza di episodi acuti per i quali la normativa prevede la predisposizione di piani di azione a breve termine.

Preso atto che nel 2001, 2002, 2003 e nel 2004 è stato superato, anche nel nostro Comune capoluogo di provincia il valore limite di PM₁₀ per la protezione della salute fissato dall'Unione e dal decreto 60/02; in particolare sono già stati infatti rilevati valori della.. media giornaliera superiori a 50 microgrammi/mc per un numero di giornate superiore alle 35 ammesse, come risulta dalla documentazione in atti;

Rilevato che gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM₁₀ sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e per disturbi cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini;

Considerato che l'accordo di cui sopra è stato sottoscritto dal Comune di Rimini;

Visto l'art. 7 del Cds (D. Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modifiche) con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 374 del 25.10.2005 di recepimento del IV ° Accordo regionale di programma sulla qualità dell'aria (inverno 2005/2006).

Su parere conforme del Dirigente dell'U.O.A. Mobilità espresso con fax del 25.10.2005

Con i poteri conferiti dall'art. 107 del TUEL e dell'art. 21 comma 5 dello Statuto Comunale ai Dirigenti per l'esecuzione degli indirizzi degli Organi Politici.

Per i motivi citati in premessa

ORDINA

1) La circolazione stradale dinamica è soggetta alle seguenti limitazioni:

“ Nel territorio comunale a mare della SS 16, con esclusione della SS 16, nonché dei seguenti tratti di viabilità urbana:

- Viale Regina Margherita dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto fino alla SS.16;
- Via San Salvador dal confine con Bellaria Igea –Marina all'incrocio con Via Tolemaide;
- Via Tolemaide fino alla SS.16

Le limitazioni non si applicano per l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Via Caduti di Cefalonia fino alla SS. 16.

A) Dal 03.11.2005, e comunque dall'apposizione dell'apposita segnaletica a norma del Codice della Strada al 16.12.2005 e dal 07.01.2006 al 31.03.2006

Divieto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 della circolazione privata dei veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea pre - Euro¹ nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre- Euro².

¹ Non omologati ai sensi della Direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31.12.1992

² Non omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE

B) Dal 07.01.2006 al 31.03.2006

In aggiunta ai provvedimenti di cui al punto 1, divieto della circolazione privata nelle predette aree urbane dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dei veicoli, ad accensione spontanea Euro 1 (autovetture Diesel conformi alla direttiva 91/441, veicoli commerciali leggeri conformi alla direttiva 93/59), nonché dei ciclomotori e dei motori a due tempi pre- Euro³.

C) Dal 07.01.2006 al 31.03.2006

Blocco della circolazione il giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Tale blocco scatta automaticamente quando il valore di PM10, calcolato con indici giornalieri, risulti superiore al valore di 50µg/m³ per tre giorni consecutivi, sabato, domenica, lunedì, e le previsioni sulle concentrazioni di PM₁₀ effettuate dal Servizio Idro- meteo di ARPA nella giornata di martedì, facciano prevedere concentrazioni dell'inquinante superiori a 50µg/m³ anche per il giovedì successivo.

Il blocco non scatta in caso di presenza di neve sulle strade.

L'avverarsi di tale circostanza sarà comunicata al pubblico oltre che dall'apposita segnaletica, mediante comunicati stampa su giornali e radio TV.

2) I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano alle auto elettriche e ibride, a quelle alimentate a gas metano e GPL, alle autovetture ad accensione comandata (benzina) EURO 4⁴, ai veicoli ad accensione spontanea (Diesel) Euro 4 oppure dotati di filtri antiparticolato dei quali risulti annotazione su carta di circolazione, alle auto con almeno tre persone a bordo (car pooling) nonché all'auto condivisa (car sharing). I provvedimenti non si applicano inoltre ai:

- Veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l'1.01.2001
- Veicoli commerciali pesanti (OLTRE 35 Q) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE o immatricolati dopo l'01.01.2001.

3) Sono previste le deroghe indicate all'allegato 1 alle limitazioni di cui sopra.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli Enti interessati oltre che con l'apposizione della opportuna segnaletica sulle vie ove erano in precedenza collocati i

³ Non omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE

⁴ Omologati ai sensi delle Direttive: 98/69 CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE, 2001/1, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/ CE B.

cartelli segnaletici per le targhe alterne, anche attraverso gli organi di informazione per garantire la tempestiva divulgazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto previsto nella presente ordinanza; in caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni previste per legge.

Per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

Non risponde della violazione alla presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

DISPONE ALTRESI'

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dalla data odierna e che espliciti gli effetti sulla circolazione dalla apposizione della necessaria segnaletica stradale.

- Che sia notificato a:

Dirigente U.O.A. Mobilità del Comune di Rimini
Comandante della Polizia Municipale di Rimini
Direttore di HERA

- Che sia comunicato a :

Prefetto di Rimini
Questore di Rimini
Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri
Comandante Gruppo Guardia di Finanza di Rimini
Presidente Regione Emilia Romagna
Presidente della Provincia di Rimini

Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile
Capo Ufficio Stampa del Comune di Rimini
Responsabile URP del Comune di Rimini
Ambasciata d'Italia presso RSM
Coordinatore Dipartimento di Prevenzione della AUSL della città di Rimini
Presidente TRAM
Presidente HERA

Si fa presente che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente del Settore
Ambiente e Sicurezza
Ing. Riccardo Cola

